

Delibera n. 21/2023/FRG
Gruppo "Misto"



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Acheropita MONDERA	Presidente f.f.
Annalaura LEONI	Prima Referendaria
Antonino GERACI	Referendario relatore

nella camera di consiglio da remoto del 16 marzo 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al d.l. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 90 del 28 novembre 2019 avente ad

oggetto la “Costituzione del gruppo consiliare *Misto*”;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 93 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto la “Corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 28/2012 e successive modificazioni”;

VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 7 luglio 2022, n. 65 del 24 agosto 2022 e n. 97 del 20 dicembre 2022, relative alla rideterminazione dei contributi per il funzionamento ed il personale dei gruppi consiliari;

VISTO il rendiconto di esercizio dell’anno 2022 del Gruppo consiliare *Misto* della XI legislatura del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, pervenuto con nota prot. n. 20230001076 del 13 febbraio 2023 (protocollo interno n. 285 di pari data);

VISTE le risultanze della verifica sulla “regolarità contabile della gestione e sull’utilizzazione dei contributi erogati” al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2022, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 novembre 2022 (n. 129) trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta del 1 marzo 2023 e le susseguenti determinazioni;

VISTA la nota prot. n. 363 del 1 marzo 2023 con la quale è stato assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione inviata;

VISTA la nota prot. n. 20230001925 del 15 marzo 2023 (prot. interno n. 465 del 15 marzo 2023) con la quale il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria ha riscontrato le predette richieste;

VISTE le risultanze della verifica condotta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9 e seguenti del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, Referendario Antonino GERACI

ESPOSIZIONE IN FATTO E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

Il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali*” prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal d.p.c.m. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del consiglio regionale e deve essere inviato, nel termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera. Decorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto.

E', inoltre, previsto che qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni di legge, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La verifica demandata alla Corte dei conti attiene al corretto adempimento dell'obbligo di legale trasparente resa del conto, posto *"a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri [attraverso la verifica del rispetto dei principi generali] di stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale del Gruppo"* (Sez. Giur. Campania, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio).

Al contrario, non costituisce oggetto della presente attività di controllo, la verifica dell'eventuale responsabilità contabile dei singoli componenti del Gruppo. Nonostante la violazione della disciplina normativamente prevista circa l'impiego dei fondi regionali e l'inerenza all'attività del gruppo consiliare possa generare responsabilità amministrativo-contabile, l'accertamento di una siffatta responsabilità è demandato all'apposito eventuale

giudizio innanzi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti (C. cost. sent. n. 107/2015).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, inoltre, non è un conto di cassa di un agente contabile (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 30 del 2014), ma un conto amministrativo (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL).

2. La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del d.l. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (*“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”*), con allegati le Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rileva altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 93 del 3 dicembre 2019.

In particolare, la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all’art. 5 (*“Rendiconto di esercizio annuale”*), prevede che:

“- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.”.

L'art. 2-ter della medesima legge, ai commi 3 e 4, prevede che “3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2.

4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico”.

Inoltre l'art. 2 delle “Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...”, allegate alla legge regionale n. 28/2012, dispone che:

“ 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.”.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 13 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio 2022 del Gruppo consiliare Misto del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione

Umbria, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

3.1 Con la nota n. 363 del 1 marzo 2023 sono state evidenziate alcune carenze e irregolarità nella documentazione trasmessa ed è stato assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione inerente l'attestazione relativa alla veridicità e correttezza, alla consistenza dell'inventario dei beni durevoli, alle spese di funzionamento relative ai periodi di composizione monocratica del gruppo, alle spese per sanzioni, nonché per l'integrazione del prospetto del rendiconto relativamente alla specifica delle somme afferenti alle voci "altre entrate" ed "altre spese".

In particolare, con riguardo alle spese di funzionamento è stato evidenziato che "l'art. 5 comma 2 della legge regionale 28/2012 specifica che *"Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al [...] Titolo" I della predetta legge. Nel rendiconto inviato sono invece confluite entrate per spese di funzionamento e relative uscite non afferenti all'impiego dei contribuiti in quanto relative all'impiego dell'importo di euro 400,00 versato nel 2021 e di euro 56,05 versato nel corso del 2022 dal Presidente del Gruppo"*.

3.2. Il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione, con la nota prot. n. 20230001925 del 15 marzo 2023, ha fornito riscontro alle richieste istruttorie.

3.2.1 In particolare, il Presidente del Gruppo con riferimento all'assenza dell'attestazione richiesta dall' art. 2, comma 2, Linee guida allegate alla legge regionale n. 28/2012 ha chiarito che *"a pagina 5 del Rendiconto 2022 (interamente firmato digitalmente dal sottoscritto capogruppo), indicante il prospetto della "Sintesi di bilancio consuntivo anno 2022", al termine della tabella, nel modello fornito ai gruppi consiliari, vi è la dicitura "Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012 - Il Presidente del gruppo consiliare". Si riteneva pertanto che tale dichiarazione fosse adeguata ad attestare la veridicità e correttezza di tutte le voci indicate nel rendiconto, tra cui anche le spese sostenute. [...] Inoltre si vorrebbe chiarire che le spese sostenute dal Gruppo 'Misto' nel 2022 avrebbero riguardato esclusivamente spese già documentate da altri soggetti, in particolare le spese per il personale e relativi contributi previdenziali-assistenziali (elaborate e liquidate dalla Sezione Trattamenti economici e assistenza tecnicocontabile agli Istituti), spese bancarie (elaborate e prelevate direttamente dal conto corrente da parte di Banca Unicredit in base alle condizioni di contratto), le spese telefoniche e di servizio copie (elaborate e liquidate dal Servizio Risorse e sistema informativo dell'Assemblea legislativa, come indicato a pagina 225 nel 'Rendiconto 2022' già inviato). [...] In ogni caso, in ossequio a quanto richiesto, si provvede con il presente invio ad allegare la dichiarazione firmata digitalmente dal Presidente del Gruppo consiliare 'Misto', Vincenzo Bianconi, cui si attesta la veridicità e correttezza di tutte le spese*

sostenute indicate nel Rendiconto 2022 già depositato”.

In merito a quanto precede, il Collegio osserva che l’attestazione di veridicità e correttezza, concernente ogni singola spesa, costituisce un adempimento distinto dalla dichiarazione di conformità del rendiconto. Invero, ai sensi delle predette linee guida, *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”.*

L’art. 5 della legge regionale 28/2012 stabilisce altresì che *“Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione”.* Si tratta quindi di adempimenti non perfettamente coincidenti quanto all’oggetto ed alla portata della attestazione che la legge richiede congiuntamente. In virtù di quanto precede, il Collegio ritiene che la mera sottoscrizione del rendiconto non possa essere considerata equipollente alla attestazione richiesta dall’art. 2 delle citate linee guida.

Occorre inoltre osservare che la già menzionata attestazione deve essere riferita ad ogni singola posta di spesa e deve aggiungersi alla preventiva autorizzazione alla spesa. Il procedimento per ogni singola spesa è quindi scandito dalle seguenti fasi:

Ai sensi dell’art. 3 del disciplinare del gruppo “L’autorizzazione alla spesa, che deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile di cui all’articolo 8, deve contenere una analitica e motivata descrizione della spesa stessa comunque riconducibile all’attività istituzionale de gruppo. Ove la spesa è riferibile a persona fisica, nell’autorizzazione devono essere indicate anche le generalità della persona medesima, la carica e/o il ruolo istituzionale ricoperto”.

Parimenti, ai sensi dell’art. 2 comma 2 delle citate linee guida, dovrà essere attestata la veridicità e correttezza della spesa sostenuta. Infine, le spese dovranno essere rendicontate ed il relativo rendiconto conterrà in calce la dichiarazione di conformità prescritta dal predetto art. 5 della legge regionale 28/2012.

Il Presidente ha comunque provveduto a rendere la predetta dichiarazione, seppure formulata in via cumulativa. Nell’anno 2022 sono state inoltre pagate con fondi regionali soltanto spese afferenti al personale sulla base dei contratti di lavoro allegati al rendiconto nonché le spese bancarie addebitate direttamente dall’istituto di credito. Le spese del personale inoltre risultano suffragate dalla predetta attestazione e dalla documentazione contabile sicché il Collegio ritiene che, nonostante non sia stato seguito puntualmente il procedimento sopra indicato con conseguente assenza della analiticità in astratto richiesta,

si ritiene comunque possibile considerare veritiero il rendiconto depositato. La presenza di una singola tipologia di spesa, oltre alle competenze bancarie, consente infatti di ritenere assente in concreto un rischio di confusione ed assenza di trasparenza nella rendicontazione. Il Collegio intende comunque richiamare i soggetti preposti allo scrupoloso rispetto del procedimento descritto e ciò anche in considerazione della mutata composizione del gruppo consiliare.

Il Collegio ritiene opportuno evidenziare che i soggetti preposti dovranno osservare un maggiore dettaglio già in sede di redazione dell'autorizzazione di spesa avendo cura di indicare, tutti elementi richiesti dal disciplinare adottato con riferimento a tutte le tipologie di spesa.

3.2.2. In merito alla specificazione delle voci "altre entrate" e "altre spese" nel prospetto del rendiconto redatto a norma dell'allegato A della legge regionale 28/2012 e del DPCM 21.12.2012, è stato dichiarato che *"Nella tabella del prospetto della 'Sintesi di bilancio consuntivo anno 2022', riportata a pagina 5 del 'Rendiconto 2022', non sono state elencate le singole 'altre entrate specificare' ed 'altre spese specificare' in quanto esse sono già state dettagliatamente specificate nel 'Registro Entrate-Uscite' (riportato alle pagine 2, 3 e 4 del Rendiconto 2022), da cui risultano analiticamente indicate 'altre entrate' e 'altre uscite' con specificazione della data, la relativa descrizione e sono facilmente rintracciabili utilizzando i relativi codici univoci (Codice 3 per 'altre entrate' e Codice 16 per 'altre uscite'). Si è ritenuto quindi che, essendo la 'Sintesi di bilancio consuntivo anno 2022' la diretta emanazione e sintesi del 'Registro Entrate-Uscite', questa dovesse fornire la visione aggregata delle macro-voci di entrata e uscita, poi rintracciabili nella "specificazione" nel 'Registro Entrate-Uscite' [...] In ottemperanza a quanto ora richiesto e ad integrazione di quanto già prodotto nel 'Rendiconto 2022' già inviato, si provvede comunque ad allegare alla presente una nuova tabella della 'Sintesi di bilancio consuntivo anno 2022' in cui viene indicata una specificazione della natura di 'altre entrate' ed 'altre spese'."*

Si prende atto dei chiarimenti forniti non risultando che in tale voce siano confluiti somme difformi dal parametro normativo, salvo quanto si avrà modo di esporre in seguito. Appare tuttavia necessario evidenziare che tali specificazioni devono essere indicate anche nel rendiconto stesso in quanto tale documento contiene in calce la dichiarazione del Presidente del gruppo che le spese sostenute sono conformi alla legge e la relativa approvazione del rendiconto con la sua sottoscrizione.

3.2.3. Riguardo alla mancata compilazione dell'inventario dei beni durevoli si prende atto della dichiarazione resa, in riscontro alla nota inviata, circa l'assenza di tali beni.

3.2.4 Nel rendiconto nuovamente approvato ed inviato, a seguito della richiesta di chiarimenti, permangono tuttavia entrate per spese di funzionamento e relative uscite non afferenti all'impiego dei contribuiti in quanto relative all'utilizzo dell'importo di euro 400,00 versato nel 2021 e di euro 56,05 versato nel corso del 2022 dal Presidente del Gruppo.

Il Collegio ritiene che la mancata distinzione delle somme provenienti da risorse regionali rispetto agli importi versati con fondi propri dal Presidente non sia conforme al disposto di cui all'art. 5 comma 2. Tale norma invero statuisce che *"rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contribuiti di cui al presente Titolo"*. Il Collegio ha preso atto delle motivazioni che hanno indotto il Presidente ad effettuare versamenti sul conto corrente ove confluiscono anche i fondi previsti dalla citata legge regionale 28/2012. Invero, la predetta normativa prevede che i gruppi aventi composizione monocratica abbiano diritto al solo contributo per il personale (cfr. art. 2 quater comma 3 lettera c) ed art. 3 l. r. 28/12).

L'art. 2 quinquies comma 1 lettera f) prevede tra le finalità per le quali può essere utilizzato il contributo per il funzionamento del gruppo consiliare le *"spese bancarie connesse alla tenuta del conto corrente bancario di cui all' articolo 4, comma 1 , o riconducibili ad operazioni di conto corrente"*. L'art. 4 comma 1 richiede tuttavia l'apertura di conto corrente anche in presenza del solo contributo relativo alle spese per il personale.

E' evidente dunque che, in presenza di un gruppo consiliare che abbia assunto composizione monocratica successivamente alla consultazione elettorale, le spese bancarie maturate per il funzionamento del conto corrente richiesto dall'art. 4 comma 1 non potranno formare oggetto dei contribuiti di fonte regionale.

La normativa tuttavia non si preoccupa di regolare la sorte delle spese che comunque l'istituto bancario può addebitare in ossequio al contratto di diritto privato intercorrente tra la banca stessa ed il gruppo consiliare.

Nel caso di specie il Presidente del Gruppo ha provveduto spontaneamente a versare, attingendo da fondi personali, alcune somme sul conto corrente del gruppo onde consentire il pagamento delle spese addebitate dall'istituto di credito.

Non sorge dunque alcuna questione inerente l'obbligo di restituzione delle somme in questione - pacificamente sostenute con fondi privati - quanto piuttosto la necessità di garantire l'immediata intellegibilità del rendiconto che, in ossequio ai principi di trasparenza, chiarezza e veridicità, deve avere ad oggetto la sola spendita di fondi di provenienza regionale così come peraltro specificato dall'art. 5 comma 2 della citata legge

28/2012.

Il Collegio ritiene che per le predette ragioni non possa essere dichiarata regolare la voce di entrata per euro 388,06 indicata al punto 4 del rendiconto sottoscritto in data 13.3.2023 per "FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO". Al contrario tale voce deve indicare un valore pari a zero, in quanto i fondi regionali corrisposti nell'anno precedente per spese di funzionamento sono stati pari a zero e l'importo indicato è invece riferito al residuo delle somme versate con fondi propri dal Presidente del Gruppo. Analogamente la voce FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO dovrà essere rideterminato in euro 10.185,64 poiché nel corso dell'anno 2022 sono state pagate spese bancarie per euro 139,65, quali spese di funzionamento nel periodo in cui il gruppo ha avuto composizione plurisoggettiva. A fronte di un contributo per spese di funzionamento indicato in entrata in euro 10.672,52 sono state restituite (vedi altre spese) euro 347,23 quale contributo erogato in eccesso sicché residua l'importo di euro 10.325,29 cui devono essere sottratte le predette spese bancarie per euro 139,65 ottenendo così l'importo corretto di euro 10.185,64.

Devono essere invece espunte dal rendiconto le ulteriori somme pagate per euro 160,19 (imputate alla voce altre spese) in quanto corrisposte all'istituto di credito utilizzando i fondi personali di euro 388,06 residui al 31.12.2021.

Parimenti dalla voce altre entrate deve essere espunto l'importo di euro 56,05 in quanto afferente a versamenti effettuati nel corso dell'anno dal Presidente del Gruppo Consiliare. Tale importo è stato contabilizzato in uscita alle voci "spese telefoniche" per euro 52,00 e "spese per duplicazione e stampa" quanto ad euro 4,05.

Tali voci avrebbero invece dovuto riportare valori pari a zero in quanto le predette uscite non sono state pagate con fondi di provenienza regionale poiché relative a periodi in cui il gruppo aveva composizione monocratica. Quanto all'importo di euro 0,75 quale commissione per il bonifico relativo alla predetta spesa di euro 56,05 valgono le considerazioni già espresse con riferimento agli oneri bancari pagati nel periodo di composizione monocratica del gruppo.

La necessaria indicazione analitica delle predette operazioni confluite nel rendiconto operata in questa sede e l'impossibilità di individuare con immediatezza l'ammontare dei saldi riferiti alle risorse di provenienza regionale conferma la necessità che tali somme non devono confluire nel rendiconto ma, in virtù della discrasia esistente tra il saldo finale di conto corrente ed i saldi del rendiconto, dovranno essere indicate in una apposita nota di

chiarimenti sottoscritta dal Presidente del Gruppo.

3.2.5 Infine, con la nota inviata erano stati sollecitati chiarimenti in merito *“al tardivo accredito e pagamento dei contributi previdenziali relativi al mese di dicembre 2021 nonché in merito all’importo di euro 10,29 versato a titolo di sanzioni in data 16.2.22, a seguito di accredito di pari importo da parte dell’assemblea legislativa”*. E’ stato fornito il seguente riscontro *“In merito al caso specifico sollevato, si allega in copia conforme all’originale, allegata al presente invio, la Determinazione Dirigenziale n. 71 del 31/01/2022 dell’Assemblea legislativa dell’Umbria in cui viene spiegato nel dettaglio quanto avvenuto. In particolare nella determinazione verrebbe “accertato che l’Agenzia delle Entrate ha rifiutato il pagamento dell’ F24 del Gruppo consiliare Misto relativo al mese di dicembre 2021 con scadenza 17/01/2022, per mancanza di fondi nel c/c intestato al Gruppo medesimo” e che “tale ritardo non legato ad una responsabilità del Capogruppo del gruppo consiliare misto, sig. Vincenzo Bianconi, è dovuta una sanzione pari ad € 10,29...”, ritenendo necessario “in via del tutto eccezionale, provvedere al versamento della quota relativa alle sanzioni dovute al ritardo nell’erogazione del contributo necessario al pagamento dell’F24 del mese di dicembre” e provvedendo pertanto con le conseguenti determinazioni. Tale sanzione sarebbe stata poi versata con F24 del 16/02/2022 (come da quietanza riportata a pagina 140 del ‘Rendiconto 2022’)”*.

Il Collegio ritiene che la spesa di euro 10,29 per tardivo versamento degli oneri fiscali e previdenziali sostenuta e pagata in data 16.2.2022 ed imputata alla voce **“VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE”** non può essere dichiarata regolare con conseguente rideterminazione di tale voce in uscita nel minor importo di euro 10.854,54. Invero, l’utilizzo del contributo per il pagamento di sanzioni fiscali non è previsto dalla legge 28/2012 né può essere sussunto tra le *“altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo”* contemplate dall’art. 1 comma 2 del DPCM del 21.12.2012. Il tardivo adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali non può infatti annoverarsi tra le attività istituzionali né il tardivo adempimento delle obbligazioni può essere incentivato o comunque privato di ogni sanzione mediante il rimborso delle sanzioni previste per legge.

Il Collegio prende peraltro atto che il Gruppo Consiliare ha ricevuto soltanto nel 2022 l’accredito delle somme previste quale contributo per le spese del personale relative a dicembre 2021 così come analiticamente indicato nella determinazione dirigenziale n. 71 del 31/01/2022 che ha peraltro stabilito la corresponsione delle somme relative alle sanzioni in favore del gruppo consiliare.

Come si è già avuto modo di illustrare, tuttavia, è estranea al sindacato di controllo ex d.l.

174/2012 la verifica della responsabilità dei singoli soggetti agenti né parimenti deve essere esaminata in questa sede la legittimità della determinazione dirigenziale prodotta in sede di chiarimenti istruttori.

Tali aspetti dovranno essere valutati nelle competenti sedi ove potrà anche accertarsi l'imputabilità del ritardo con conseguente allocazione, anche in via risarcitoria, dell'onere di sopportare le conseguente sanzionatorie generate dall'adempimento tardivo.

5. Conclusivamente, alla luce delle osservazioni che precedono - precisato nuovamente che il presente giudizio non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo - il Collegio ritiene che il rendiconto presentato risulta parzialmente irregolare nei termini esposti, al di là di altri tipi di sindacato esplicabili in diverse sedi. All'accertamento di tali irregolarità consegue, direttamente, ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, l'obbligo di restituzione delle somme non regolarmente rendicontate salvo per quanto concerne le somme già pagate mediante il ricorso ai fondi versati spontaneamente dal Presidente del Gruppo nel conto corrente del Gruppo consiliare.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

di dichiarare parzialmente regolare, nei sensi di cui in parte motiva, il rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Misto", del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria;

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, per il seguito di competenza;
- la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per l'Umbria della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 marzo 2023.

L'estensore
f.to digitalmente
Ref. Antonino Geraci

Il Presidente f.f.
f.to digitalmente
Acheropita MONDERA

Depositato il 21 marzo 2023
f.to digitalmente
Il Preposto della Sezione
Dott.ssa Antonella Castellani